TENERE I CONTI DI CASA

GUIDA PRATICA AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DELLE SPESE FAMIGLIARI

Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia

TENERE I CONTI DI CASA

GUIDA PRATICA AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DELLE SPESE FAMIGLIARI

a cura di
Gianni Zorzi

con la collaborazione di
Ilaria Moretti e Davide Petralia

Coordinamento
Marco Missio

Le immagini sono tratte da internet

Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia

INDICE

Introduzione 5

Economia domestica 7

Parte I - Il bilancio familiare e la pianificazione 10

Come tenere il bilancio familiare? 10

Come valutare il bilancio familiare? 12

Come si misura il patrimonio di una famiglia? 15

Come si accede a mutui e finanziamenti? 16

Parte II - I redditi, le tasse, le principali agevolazioni 21

Le principali tipologie di reddito e la loro dichiarazione 21

Agevolazioni statali e regionali, come fare per ottenerle 27

Parte III - I diritti e i doveri dei consumatori 29

Le clausole vessatorie 29

Il diritto di recesso 31

Il titolo esecutivo 35

I diritti del passeggero 36

Il danno da vacanza rovinata 41

Cenni sul sovraindebitamento 43

INTRODUZIONE

Il termine "economia domestica" richiama alla mente un mondo che ci siamo lasciati alle spalle; un mondo nel quale l'unica risorsa economica era quella del capofamiglia che ricavava dal proprio lavoro il reddito per mantenere la famiglia e affidava alla moglie la gestione di risorse spesso scarse per soddisfare i bisogni familiari. Faceva parte delle virtù della "brava" moglie riuscire in questo difficile compito trovando le offerte più convenienti e selezionando la soddisfazione dei bisogni secondo una scala di priorità.
Nel mondo in cui siamo immersi i bisogni si sono diversificati e hanno interessato componenti simboliche; le tecniche attraverso le quali prodotti e servizi vengono offerti hanno incorporato le acquisizioni della psicologia per massimizzare la propensione agli acquisti. A ciò si è aggiunto il fatto che la costante innovazione tecnologica e di prodotto hanno condotto a un'obsolescenza programmata e hanno accelerato il ciclo di sostituzione dei prodotti. Si è inoltre diffusa una crescente propensione al credito al consumo che ha trasferito nel tempo l'onere dell'acquisto di nuovi prodotti. Anche l'uso di forme di pagamento elettronico ha concorso a rendere meno evidente il nesso tra acquisto di un prodotto e corrispettivo monetario. Questo complesso di fattori ha reso progressivamente meno stabile l'equilibrio di lungo periodo tra risorse disponibili e possibilità di spesa. Tutti i fattori ricordati hanno reso meno intuitiva e immediata la percezione e la valutazione dei bisogni e la scelta di prodotti e servizi da acquisire per soddisfarli. Questa considerazione acquista un significato particolare in ordine alla sostenibilità di lungo periodo di un regime di consumi: errori di valutazione a questo riguardo possono portare a sacrificare, a vantaggio di consumi immediati non essenziali, consumi futuri assai più importanti poiché legati a possibili prospettive professionali o a bisogni di cura e assistenza.
Il "mestiere" di ordinare i bisogni secondo una scala di priorità e un criterio di sostenibilità temporale è divenuto quindi molto più impegnativo; questa nostra guida intende offrire un aiuto a questo nuovo "mestiere".

Gianfranco Tamburini
Presidente

Introduzione

Amministrare e gestire le risorse familiari al fine di soddisfare al meglio i propri bisogni pratici, garantire per sé e i propri cari la sicurezza, la salute, il comfort, l'istruzione, la realizzazione personale, nonché la possibilità di coltivare le proprie passioni nel tempo libero. Evitare gli sprechi, programmare i consumi, mettere a frutto in modo attento le risorse faticosamente accumulate con il lavoro. Pianificare l'acquisto della propria abitazione o di altri beni durevoli come autovetture, arredi, elettrodomestici, utilizzando in primis lo strumento del risparmio e, se necessario, la leva dell'indebitamento (seppure in maniera razionale e consapevole). Gestire i rischi, essere previdenti, garantirsi una vecchiaia tranquilla e programmare il futuro della propria famiglia.

Tutti questi sono obiettivi dell'economia domestica, e cioè della gestione gli aspetti pratici della vita personale e familiare, grazie all'organizzazione e all'utilizzo delle risorse in modo adeguato al fine di soddisfare i propri bisogni.

Secondo la teoria economica, come nelle imprese anche nelle famiglie è possibile isolare – quantomeno idealmente – una dimensione strettamente economica e aziendalistica. Occuparsi dell'azienda-famiglia, tuttavia, non significa solo ed esclusivamente trattare di denaro, conti correnti, buste paga e scontrini, ma entrare anche nel merito di un vastissimo numero di scelte che coinvolgono la quotidianità.

Ad esempio:

- **Selezionare** quali beni e servizi da acquistare nell'ambito di **un'offerta sempre più vasta** che arriva dal mondo delle imprese, peraltro veicolata non solamente tramite punti fisici ma oggi anche virtuali (è il caso, ad esempio, del commercio elettronico e dei servizi offerti a distanza). Il mondo moderno, la globalizzazione e lo sviluppo delle tecnologie ha portato con sé un incremento della **concorrenza** e della **disponibilità** di prodotti alimentari, tecnologici, di contratti di fornitura, servizi di comu-

nicazione: beni e servizi sempre più complessi e differenziati, per i quali il prezzo finale è solamente uno dei tanti parametri su cui la scelta si basa.

- Scegliere il **fai-da-te**, sfruttando il proprio tempo e le proprie competenze, per la produzione di oggetti o la loro manutenzione, in alternativa all'acquisto di beni finali o di servizi forniti da tecnici più o meno specializzati. Da un lato la complessità tecnologica degli oggetti che oggi utilizziamo scoraggia la possibilità di crearli o ripararli in modo autonomo o artigianale, ma dall'altro la disponibilità e accessibilità delle conoscenze (soprattutto attraverso internet) favorisce l'individuazione dei problemi e la loro risoluzione, al fine di **evitare il ricorso sistematico alla sostituzione** (acquisto di nuovi prodotti) e **contrastarne l'obsolescenza**.

- **Evitare gli sprechi**, selezionando quali spese (e per quali quantità) corrispondano effettivamente a beni o servizi necessari ed effettivamente poi consumati, e quali altre invece siano eccessive, non indispensabili o quantomeno rinviabili ad altri momenti.

- **Identificare con serenità i propri obiettivi finanziari e assicurativi**, progettando al meglio passaggi importanti della vita familiare come l'acquisto di beni durevoli, l'istruzione dei figli, oppure identificando i rischi a cui potenzialmente si è esposti in termini di danneggiamento dei propri beni (inclusa la propria abitazione), i rischi di non autosufficienza o quelli legati a una riduzione dei propri redditi (invalidità, perdita dell'impiego, accesso alla pensione).

Federconsumatori FVG ha realizzato in questi anni numerosi progetti volti a trattare questi temi sotto vari profili.
La guida "Tenere i conti in casa" fa seguito ad altre, distribuite per il tramite dei nostri sportelli e del sito www.federconsumatori-fvg.it:

- Le guide "**Piccoli consigli per grandi risparmi**" e "**Scombussolati – piccola guida pratica per i consumatori**" forniscono indicazioni di economia domestica e in particolare sui consumi, gli acquisti e l'accesso ai servizi più comuni

- "**Risorse per una nuova educazione finanziaria**" contiene numerosi approfondimenti sul significato, le caratteristiche, costi e rischi degli investimenti

- "**Vediamo le carte – guida all'uso della moneta elettronica**" illustra modalità di funzionamento e fornisce indicazioni utili per l'utilizzo di carte di credito, bancomat e prepagate

- "**Non giocarti la vita... fatti aiutare!**" è una guida sui rischi legati al gioco d'azzardo patologico

Nella **prima parte** della guida, curata dal sottoscritto, vengono esaminate le tematiche del **bilancio familiare** e della **pianificazione** economica e finanziaria: come rilevare e analizzare le **entrate** e le **uscite** del nucleo familiare, calcolare il proprio **tenore di vita**, monitorare l'andamento della propria situazione patrimoniale, accedere al **credito** in modo consapevole.

Nella **seconda parte**, curata dalla dott.ssa **Ilaria Moretti**, è trattato il tema delle dichiarazioni dei **redditi**, il calcolo delle **imposte**, i principali **sgravi fiscali**, sia in tema di detrazioni e oneri deducibili, che in tema di contributi e agevolazioni esterne.

Nella **terza e ultima parte**, curata dall'avv. **Davide Petralia**, vengono approfondite le tematiche delle **clausole vessatorie**, del diritto di **recesso**, oltre ai diritti del **passeggero** e al danno da **vacanza rovinata**. Vengono inoltre proposti dei cenni sugli strumenti giuridici di recente entrata in vigore sul tema del **sovraindebitamento**.

Gianni Zorzi

PARTE I
IL BILANCIO FAMILIARE E LA PIANIFICAZIONE

Come tenere il bilancio familiare?

Scelte consapevoli di **economia domestica** richiedono innanzitutto di prendere atto del complesso e della natura delle entrate e delle uscite familiari che si producono nell'arco dei mesi e degli anni. Incassi e pagamenti sempre di più si realizzano senza scambio di denaro contante: si pensi all'utilizzo sempre crescente di **carte di pagamento** e di strumenti **virtuali** come i pagamenti via smartphone. È sempre più elevato, quindi, il rischio di perdere di vista l'importo e la natura delle spese effettuate, ma fortunatamente in concreto esistono strumenti (specie elettronici) senz'altro più completi ed efficaci di un tempo per assolvere questo scopo.

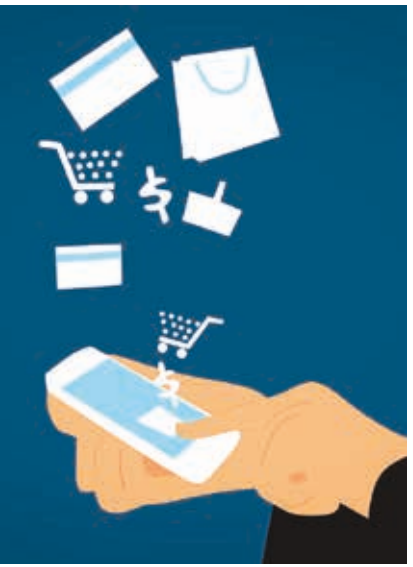

Per **compilare e monitorare il proprio bilancio familiare** è necessario tenere traccia di tutti gli incassi e i pagamenti effettuati nel corso del tempo. Nel caso di transazioni effettuate in contanti, sarebbe necessario conservare e archiviare gli scontrini e le ricevute, ma lo sforzo potrebbe essere rilevante e comunque vi sarebbe il rischio di dimenticare alcuni dei movimenti.

Non è indispensabile riprodurre al centesimo tutte le entrate e le uscite, ma quantomeno registrare quelle più rilevanti, tenuto conto che:

- molti movimenti sono effettuati per il tramite del **conto corrente** e delle **carte di pagamento**: gli **estratti conto** sono la prima base di partenza per risalire a incassi e spese effettuati nel mese, identificarne l'importo esatto e la natura
- ai **prelievi bancomat** seguono delle spese tipicamente in **contanti**: in quel caso sarebbe necessario quantomeno annotarsi il motivo principale del prelievo oppure, in mancanza, categorizzarlo tra le spese che quotidianamente si affrontano in contanti
- **bollette, fatture, scontrini** per l'acquisto di beni durevoli, **buste paga**, ricevute per il pagamento di rate dei finanziamenti o relativi estratti conto andrebbero conservati con cura, a disposizione anche per successivi controlli e approfondimenti.

Tutti gli importi vanno man mano classificati nel prospetto di bilancio sotto indicato.

Tabella - Struttura del conto economico del nucleo familiare

Reddito complessivo lordo (RL)	Redditi da lavoro	Stipendi, salari, altri compensi ricevuti per lavoro dipendente (buste paga), oppure per lavoro autonomo (differenza tra ricavi e costi dell'attività professionale)
	Redditi da imprese e finanziari	Dividendi da partecipazioni in società, ad esempio società in nome collettivo, srl, spa, nonché redditi finanziari (interessi bancari, cedole, guadagni su titoli)
	Redditi da fabbricati	Affitti percepiti per l'utilizzo di immobili di proprietà (fabbricati, immobili commerciali, seconde case…)
	- Contributi e imposte	Uscite per contributi obbligatori (INPS, casse previdenziali) e imposte sui redditi sopra elencati (ad es. IRPEF, cedolare secca sugli affitti), già al netto di sconti fiscali, agevolazioni, detrazioni
Reddito disponibile netto (RN)	**= Differenza tra redditi lordi e contributi e tasse**	È **il reddito complessivo generato da lavoro, partecipazioni, fabbricati di proprietà, al netto delle tasse**
Tenore di vita (TV)	Alimentari, pulizia, igiene	spese per l'acquisto di prodotti alimentari, di pulizia della casa, di igiene personale e assimilabili
	Trasporti	spese legate all'utilizzo dell'autovettura (carburanti, assicurazioni, manutenzioni, bolli) oppure di servizi di trasporto (autobus, treni…)
	Abitazione	affitti, utenze domestiche (energia, acqua), imposte comunali, spese per manutenzioni, migliorie, complementi d'arredo, assicurazioni
	Telecomunicazioni	spese di telefonia fissa e mobile, accesso a internet, acquisto di apparecchiature
	Abbigliamento	acquisto di vestiti, scarpe, accessori
	Salute	farmaci e medicinali, ticket per prestazioni mediche, sanitarie, visite specialistiche, assicurazioni infortuni e malattie
	Tempo Libero	ristoranti, viaggi, cinema, teatri e musei, libri, quotidiani, manifestazioni culturali e sportive
	Ammortamento beni durevoli	quota di ammortamento di beni durevoli come autovetture, arredi, grandi elettrodomestici
	Altre spese	versamenti spontanei (regali, liberalità), oppure multe, sanzioni, altri imprevisti e spese non categorizzabili diversamente
Risparmio potenziale (RP=RN-TV)	**= Differenza tra reddito netto e tenore di vita**	È **la quota di risparmio (differenza tra redditi netti e tenore di vita) che può essere impiegata nel rimborso dei debiti e/o a fini di investimento**
Impegni finanziari (IF)	Versamenti in piani di accumulo	uscite periodiche (ad es. mensili) programmate per l'investimento in fondi comuni, fondi pensione, polizze vita
	Rate di finanziamenti	uscite periodiche per il rimborso di mutui, prestiti personali, cessioni del quinto
Risparmio disponibile (RP-IF)	**= Differenza tra risparmio potenziale e impegni finanziari**	È **il surplus effettivamente disponibile dopo il pagamento delle rate di rimborso di prestiti e il versamento in piani di investimento programmati. Se non impiegato, va a incrementare le riserve di contante oppure il saldo dei conti correnti**

Come valutare il bilancio familiare?

Un **esempio** di bilancio compilato è proposto nella tabella della pagina accanto. Dal prospetto si nota che:

- La famiglia complessivamente ha avuto **redditi netti** per 36.300 euro (52.900 euro annui per redditi lordi da lavoro, 900 per redditi finanziari, 4.800 per un immobile in affitto, al netto di contributi e imposte per 22.300 euro).
- La famiglia ha avuto un **tenore di vita** di 28.440 euro, di cui (a titolo di esempio) 5.000 euro per spese alimentari, di pulizia e igiene, altri 5.040 per spese legate all'abitazione e 5.060 euro per il tempo libero.

- La famiglia è stata in grado di generare un **risparmio** di 7.860 euro, utilizzati in parte per fronteggiare il **rimborso di rate di finanziamenti** per 4.800 euro, in parte per versare in piani di investimento 1.800 euro. I 1.260 euro residui di **risparmio disponibile** rappresentano un surplus che può accantonare a fronte di future spese.

Con l'utilizzo del rendiconto sopra illustrato, la famiglia può valutare in modo consapevole:

- di aver mantenuto un **equilibrio** tra redditi percepiti e tenore di vita
- di essere riuscita a **fronteggiare** i propri impegni finanziari assunti
- di aver generato complessivamente un **risparmio** che può decidere di destinare come meglio crede.

Tabella - Esempio di conto economico del nucleo familiare relativo a un anno solare

Voci	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOT
Redditi da lavoro	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	6.700	52.900
Redditi da imprese e finanziari	300	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	900
Redditi da fabbricati	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
- Contributi e imposte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.500	22.300
Reddito disponibile netto (RN)	3.100	2.800	2.800	3.000	2.800	2.800	3.000	2.800	2.800	3.000	2.800	4.600	36.300
Alimentari, pulizia, igiene	400	350	450	400	400	380	420	370	410	450	480	490	5.000
Trasporti	300	230	280	310	220	180	180	550	280	640	250	320	3.740
Abitazione	450	900	420	370	220	260	180	540	350	600	350	400	5.040
Telecomunicazioni	50	80	50	80	50	80	50	80	50	80	50	80	780
Abbigliamento	200	150	300	150	200	150	300	200	150	150	400	300	2.650
Salute	50	80	220	80	20	150	80	150	180	200	150	90	1.450
Tempo Libero	180	220	180	200	300	200	300	2.300	200	100	120	760	5.060
3Ammortamento beni durevoli	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3.360
Altre spese	20	50	80	250	70	20	400	30	20	80	90	250	1.360
Tenore di vita (TV)	1.930	2.340	2.260	2.120	1.760	1.700	2.190	4.500	1.920	2.580	2.170	2.970	28.440
Risparmio potenziale (RP=RN-TV)	1.170	460	540	880	1.040	1.100	810	-1.700	880	420	630	1.630	7.860
Versamenti in piani di accumulo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Rate di finanziamenti	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Risparmio disponibile (RP-IF)	620	-90	-10	330	490	550	260	-2.250	330	-130	80	1.080	1.260

Nell'esempio proposto, chiaramente positivo per molti aspetti, la famiglia può comunque valutare per il futuro:

- se tutte le spese effettuate possono classificarsi come **indispensabili** e **impellenti** oppure se alcune di esse possono essere comunque **evitate** o **rinviate**
- se alcune spese (per esempio alcune bollette) possono essere considerate comunque **eccessive** e se ci sono dei margini di risparmio, per esempio tramite l'accesso a **offerte promozionali** o contratti di fornitura **meno onerosi**
- se un **calo dei redditi** o **un incremento imprevisto delle spese** possono compromettere **l'equilibrio** raggiunto tra incassi e uscite, e rendere più difficile onorare gli impegni finanziari assunti
- se appare **sostenibile**, o meno, incrementare il proprio tenore di vita (ad esempio concedersi maggiori spese voluttuarie, acquistare beni durevoli di maggiore valore, acquistare prodotti di qualità superiore), e valutare il limite entro cui potersi ulteriormente **indebitare**.

Nel caso in cui il conto economico familiare evidenziasse delle **criticità**, sarà invece fondamentale, per quanto senz'altro in alcuni casi complicato:

- cercare di incrementare il proprio livello di **reddito** oppure di verificare l'esistenza di **sgravi fiscali** e **contributi** o sussidi di integrazione al reddito stesso
- **analizzare** ancor più nel dettaglio le **voci di spesa** al fine di ridurre, se possibile, il proprio tenore di vita, comprimendo le spese voluttuarie, ricercando contratti di fornitura più convenienti, utilizzando maggiormente il fai-da-te ed evitando il più possibile gli sprechi
- **interrompere**, anche temporaneamente, i versamenti in piani di investimento e cercare di **rinegoziare** i termini di rimborso dei debiti finanziari oppure rifinanziare i prestiti al fine di abbassare l'importo delle rate

Monitorare nel tempo l'andamento del bilancio familiare consentirà successivamente di valutare il risultato di queste iniziative e dunque di verificare se **l'equilibrio** tra redditi, tenore di vita e impegni finanziari sarà stato ripristinato, oppure se sono necessari ulteriori interventi.

Nei casi più gravi si rivelerà purtroppo necessario valutare:

- di **liquidare** investimenti finanziari e titoli
- di **cedere** beni durevoli o proprietà immobiliari, inclusa la prima casa
- di accedere a strumenti

di **solidarietà e di assistenza sociale**

- di accedere a procedure di risoluzione delle crisi di **sovraindebitamento** come quelle previste dal Piano del Consumatore

In generale, non va mai dimenticato che:

- non sono credibili e sono quantomeno sospette le **offerte di lavoro proposte in modo non trasparente** o che riguardano attività discutibili (se non palesemente illecite) come quelle legate al marketing piramidale
- **non esistono** strumenti finanziari che possano fornire un reddito consistente senza incorrere in rischi elevatissimi, a maggior ragione se non richiedono l'impegno di capitali rilevanti
- il gioco d'azzardo e le scommesse **non possono rappresentare mai una soluzione** seria a problemi finanziari e vanno sempre classificate come spese voluttuarie e pertanto come le prime da evitare
- **incrementare il livello dei propri debiti**, specialmente se a fronte di condizioni peggiorative (tassi d'interesse o rate complessivamente più elevate), o peggio ancora al di fuori del canale dei soggetti abilitati (banche, società finanziarie), **aggrava sempre di più il rischio** di incorrere nell'usura o nella spirale di indebitamento da cui è ben difficile risollevarsi.

Come si misura il patrimonio di una famiglia?

La **ricchezza netta** di una famiglia corrisponde alla differenza tra il valore delle sue proprietà (attività reali, attività finanziarie) e quello dei propri debiti (passività).
Il **patrimonio**, e dunque la ricchezza della famiglia, può essere fotografato più volte nel tempo, così da poterne valutare anche l'andamento nel tempo. Nell'esempio proposto, la ricchezza complessiva della famiglia è pari a 258.000 euro a fine 2017, con un incremento di 13.000 euro rispetto all'anno precedente.

Il dato tiene in considerazione il valore delle **attività reali** come le abitazioni, gli oggetti di valore, i terreni e i beni durevoli, quello delle **attività finanziarie** (banconote, conti correnti, depositi bancari, investimenti) e quello dei **debiti finanziari** (mutui, prestiti personali).

Tabella – Esempio di stato patrimoniale del nucleo familiare rilevato al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017

Aggregati	Voci	31/12/2016	31/12/2017
Attività reali (a)	Abitazioni	260.000	260.000
	Oggetti di valore	4.000	4.000
	Fabbricati non residenziali		
	Impianti, macchinari, attrezzature		
	Terreni	10.000	10.000
	Beni durevoli	15.000	20.000
	Totale attività reali (a)	**289.000**	**294.000**
Attività finanziarie (b)	Biglietti e monete	2.000	2.000
	Conti correnti	11.000	12.000
	Depositi bancari	50.000	50.000
	Risparmio postale		
	Titoli		
	Prestiti dei soci alle cooperative		
	Azioni e partecipazioni in società di capitali		
	Partecipazioni in quasi-società		
	Fondi comuni d'investimento	38.000	40.000
	Riserve tecniche di assicurazione		
	Crediti commerciali ed altri conti attivi		
	Totale attività finanziarie (b)	**101.000**	**104.000**
Passività finanziarie (c)	Prestiti	145.000	140.000
	Debiti commerciali		
	Altri conti passivi		
	Totale passività finanziarie (c)	**145.000**	**140.000**
Ricchezza netta (a+b-c)		**245.000**	**258.000**

Naturalmente, anche tenere sotto controllo il proprio "stato patrimoniale", ovvero la situazione delle proprie attività e passività costituisce un elemento fondamentale della pianificazione.

Per gli elementi finanziari, in particolare, è possibile ricostruire l'andamento passato attraverso la conservazione di tutti i documenti riferiti agli investimenti e ai prestiti ricevuti: **estratti conto** bancari, degli investimenti e del deposito titoli, estratti conto di mutui e finanziamenti.

Per i **debiti** vanno considerati esclusivamente gli importi a titolo di capitale (esclusi gli interessi, cioè, che andranno applicati nel tempo, rata per rata): questo perché, nel caso si voglia procedere al rimborso anticipato degli stessi, l'importo da corrispondere sarebbe pari al **debito residuo**, e cioè al capitale da restituire.

Come si accede a mutui e finanziamenti?

Banche e **società finanziarie** possono concedere **finanziamenti** per l'acquisto di abitazioni, beni durevoli, oppure anche a fronte di semplici esigenze di liquidità o di consolidamento debiti (operazione che consente di chiudere i debiti esistenti a una certa data con una o più banche o finanziarie tramite l'accensione di un nuovo finanziamento, anche presso una banca o finanziaria diversa).

Nel caso dei **mutui per la casa**, la concessione del credito segue alcune semplici regole che così possiamo sintetizzare:

- da un lato, la banca valuta la **solidità finanziaria del soggetto** che richiede il mutuo: valuta innanzitutto l'esistenza e la gravità di eventuali **ritardi di pagamento** (o di altre negatività come il fallimento) che il soggetto ha fatto registrare in passato, valuta il suo attuale livello di indebitamento tramite l'accesso a banche dati di informazioni creditizie (le cosiddette "**centrali rischi**"), valuta la tipologia e l'importo dei **redditi** (e per questo richiedono copia delle ultime dichiarazioni dei redditi e delle ultime buste paga)

- dall'altro lato, la banca ha bisogno di valutare – tramite una **perizia** di un tecnico – l'immobile che verrà dato a garanzia per il rimborso del debito: su quell'immobile verrà iscritta **l'ipoteca** a favore della banca, che verrà cancellata a cura della banca stessa solamente al termine del rimborso del mutuo.

- La valutazione delle domande di mutuo cambia da banca a banca, ma orientativamente la concessione del mutuo avviene se la banca ritiene il soggetto **affidabile**, se la rata del finanziamento (cumulata a quelle di eventuali finanziamenti già in essere) non supera **un terzo dei redditi netti**, e se l'importo richiesto non supera una certa percentuale (ad esempio l'80%) del **valore dell'immobile**

- Per esplicite disposizioni di legge, già dal 2007 non possono più essere previste **penali** per il rimborso anticipato dei mutui ed è possibile cambiare banca attraverso l'istituto della **surroga** (detta anche "portabilità del mutuo") che non comporta nessun costo per il consumatore (nemmeno quello del notaio) attraverso cui la surroga dovrà perfezionarsi.

Il mutuo richiede un atto pubblico e pertanto viene stipulato dal **notaio**, con costi a carico del consumatore (salvo il caso della surroga descritto in precedenza). Gli altri costi iniziali da mettere in conto, che ugualmente sono azzerati in casi di surroga, riguardano il costo della **perizia** sull'immobile e il costo **d'istruttoria** della banca.

Sulla base del tasso d'interesse annuo nominale (**TAN**) concordato, che può essere **variabile** o **fisso**, e della durata prevista del mutuo (che può arrivare anche a 40 anni), viene determinato il **piano di ammortamento** (secondo il metodo dell'ammortamento alla francese). A titolo di esempio si riportano nelle tabelle le rate mensili risultanti, per un importo di 100.000 o 150.000 euro, sulla base di tassi d'interesse che vanno dal 2% al 4%.

Spese iniziali, interessi, spese ricorrenti (ad esempio, le spese d'incasso della rata) concorrono al **costo complessivo del prestito**, che è riassunto nel parametro del tasso annuo effettivo globale (**TAEG**), il quale va comunicato per legge al consumatore prima della conclusione del contratto. Il TAEG è sempre superiore al TAN (perché include tutte le voci di costo e l'effetto della composizione degli interessi), ed è un parametro **utilissimo per confrontare** i preventivi raccolti da banche diverse.

Tabella - importi della rata mensile per diverse ipotesi di mutuo (a 15, 20 o 25 anni, al tasso del 2%, 3% o 4%, per importi di 100.000 euro o 150.000 euro)

€ 100.000	2%	3%	4%
15 anni	€ 643,51	€ 690,58	€ 739,69
20 anni	€ 505,88	€ 554,60	€ 605,98
25 anni	€ 423,85	€ 474,21	€ 527,84
€ 150.000	2%	3%	4%
15 anni	€ 965,26	€ 1.035,87	€ 1.109,53
20 anni	€ 758,83	€ 831,90	€ 908,97
25 anni	€ 635,78	€ 711,32	€ 791,76

Per l'acquisto di **beni durevoli** (autovettura, arredi, grandi elettrodomestici, spese di ristrutturazione) oppure per esigenze di liquidità o consolidamento debiti, banche e finanziarie possono concedere **prestiti personali**, **finalizzati**, eventualmente anche **contro cessione del quinto** dello stipendio o della pensione.

In questo caso è più probabile che il prestito sia offerto a tasso d'interesse fisso, mentre le rate verranno calcolate **con lo stesso metodo del mutuo per la casa** (piano di ammortamento alla francese). A titolo di esempio si riportano nello specchietto gli importi delle rate mensili per finanziamenti a 5, 8 o 10 anni di importo 10.000 oppure 20.000 euro, per diversi livelli di tasso d'interesse nominale.

I prestiti contro cessione del quinto hanno la particolarità che le rate vengono **direttamente trattenute** sulla busta paga (o sulla pensione), a differenza degli altri che richiedono il pagamento via conto corrente oppure tramite bollettini postali.

Tabella – importi della rata mensile per diverse ipotesi di finanziamento (a 5, 8 o 10 anni, al tasso del 6%, 8% o 10%, per importi di 10.000 euro o 20.000 euro)

€ 10.000	6%	8%	10%
5 anni	€ 193,33	€ 202,76	€ 212,47
8 anni	€ 131,41	€ 141,37	€ 151,74
10 anni	€ 111,02	€ 121,33	€ 132,15
€ 20.000	6%	8%	10%
5 anni	€ 386,66	€ 405,53	€ 424,94
8 anni	€ 262,83	€ 282,73	€ 303,48
10 anni	€ 222,04	€ 242,66	€ 264,30

Alcuni consigli utili per l'accesso al credito:

- Il mutuo per la casa (**mutuo ipotecario**) è di gran lunga l'operazione di finanziamento **meno costosa** per i consumatori. Prestiti personali, finalizzati, cessioni del quinto nonché carte di credito revolving presentano un **TAEG** notevolmente superiore.
- Rispetto al tasso variabile, i mutui a **tasso fisso** presentano di norma delle rate più elevate e in apparenza possono risultare più costosi. Specialmente su un orizzonte temporale ampio (come quello di un mutuo per la casa) il maggior importo inizialmente previsto può considerarsi però come un **costo utile** a garantirsi una rata immutabile nel tempo, indipendentemente dall'andamento dei tassi d'interesse di mercato (che oltre brevi periodi è senz'altro imprevedibile).
- È sempre possibile, gratuitamente oppure a costi molto contenuti, **accedere ai dati personali** raccolti nelle **centrali rischi** che banche e finanziarie controllano per verificare la solvibilità del soggetto richiedente. È consigliabile accedere a tali dati anche prima di effettuare una richiesta di finanziamento, per verificare se i dati presenti sono effettivamente corretti e se la banca potrà ravvisare delle criticità al momento della valutazione.
- Al momento della concessione di mutui e finanziamenti, le banche e le finanziarie colgono l'occasione per proporre, in modo più o meno pressante, **polizze assicurative** a copertura del rischio di mancato rimborso o di altra natura. Si tratta spesso di polizze molto costose, e comunque meno convenienti e flessibili di altre assicurazioni ottenibili per il tramite di altri canali. **Le uniche assicurazioni obbligatorie per legge** sono quelle d'incendio e scoppio per gli immobili oggetto di mutuo ipotecario, e quelle per il rischio vita e/o rischio impiego per le cessioni del quinto.

- I **ritardi nel pagamento** delle rate di prestiti e finanziamenti, oltre all'eventualità di applicazioni di penali, interessi di mora, fino alla decadenza del beneficio del termine e alle azioni di recupero forzoso del credito, comportano **segnalazioni negative** nelle **centrali rischi**, che sono consultabili da banche e finanziarie. Versare puntualmente e regolarmente le rate consente di mantenere una "fedina creditizia pulita" e conservare la possibilità di ottenere nuovi prestiti o finanziamenti dal sistema bancario.

- Attenzione: nelle centrali rischi sono segnalati sia i debiti contratti in qualità di intestatari, sia quelli su cui è stata data una **garanzia**. Si può risultare segnalati negativamente anche per prestiti contratti da terzi su cui si è accettato di dare una **garanzia personale**. Impegnarsi in qualità di garanti su un prestito altrui potrebbe limitare le possibilità di ottenerne altri per se stessi. È importantissimo quindi ponderare al meglio non solo le scelte di finanziamento, ma anche quelle riguardanti le relative garanzie personali.

PARTE II
I REDDITI, LE TASSE, LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Le principali tipologie di reddito e la loro dichiarazione

Tipologie di reddito:

- Reddito da Lavoro Dipendente / Pensione;
- Reddito da Lavoro Autonomo, Impresa (Artigiano - Commerciante - Professionista);
- Reddito Fondiario (Fabbricati - Terreni);
- Reddito da Capitale (regime amministrato - regime dichiarato);
- Redditi Diversi

Tali redditi possono essere dichiarati attraverso il modello 730 o il modello Unico.

CATEGORIA	TIPI DI REDDITO	ESEMPI
FONDIARI	Dominicali dei terreni Agrari Dei Fabbricati	Reddito della casa di abitazione
CAPITALE	Redditi derivanti dall'impiego di capitali e redditi assimilati	Depositi bancari
LAVORO DIPENDENTE	Redditi da prestazioni di lavoro dipendente Pensioni Redditi assimilati	Salari e pensioni
LAVORO AUTONOMO	Esercizio di arti e professioni Compensi degli amministratori delle società Diritti d'autore	Compensi avvocati e commercialisti
REDDITO DI IMPRESA	Redditi derivanti dall'esercizio di un'attività d'impresa	Redditi delle ditte individuali e delle società
DIVERSI	Redditi di natura diversa previsti dalla legge	Plusvalenze su immobili o capital gains

Soggetti obbligati alla compilazione / presentazione della dichiarazione dei redditi:

Tutti fuorchè coloro che rientrano nei casi di esonero.

Sono esonerati e pertanto NON obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

I contribuenti che possiedono esclusivamente i seguenti redditi:

- abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (solo se il fabbricato è soggetto a Imu ovvero se è situato in un comune diverso dall'abitazione principale),
- lavoro dipendente o pensione (redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio),
- redditi esenti (rendite erogate dall'Inail / Inps per invalidi o disabili),
- redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).

Come presentare la dichiarazione dei redditi:

La dichiarazione può essere presentata:

- autonomamente: attraverso il modello 730 precompilato, effettuando l'accesso attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali "Fisconline" oppure attraverso il sito dell'Inps con il Pin Inps cittadino;
- avvalendosi dell'assistenza di un Caf o professionista che cureranno la trasmissione telematica della dichiarazione.

Il modello 730 consente di ottenere il rimborso dell'eccedenza a credito scaturente dalla dichiarazione direttamente sulla busta paga del dipendente o pensionato ovvero sul conto corrente indicato dal contribuente all'amministrazione finanziaria; ci sono pertanto dei tempi più veloci per l'ottenimento del rimborso rispetto alla presentazione del modello Unico.

Perché presentare la dichiarazione dei redditi?

Per recuperare le imposte versate in eccedenza a seguito dell'inserimento in dichiarazione degli oneri deducibili e detraibili ovvero per pagare le imposte eventualmente dovute.

Una domanda frequente che i contribuenti si pongono è: ho capienza per sostenere spese deducibili / detraibili?

Per valutare se un contribuente è "capiente" o meno di Irpef e relative addizionali occorre guardare i punti da 21 a 29 della CU, il soggetto può avere un saldo a credito nella propria dichiarazione e quindi "recuperare" al massimo la somma degli importi indicati in tali punti.

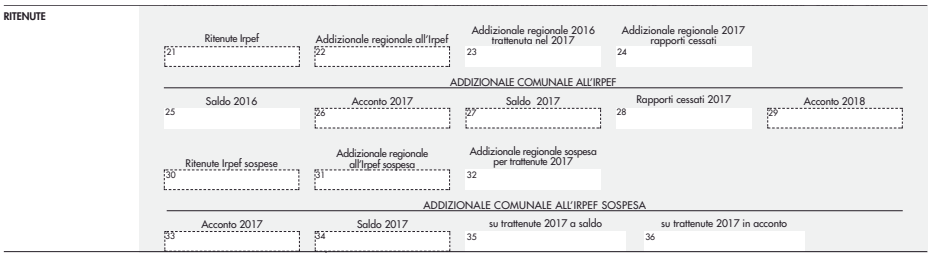

Differenza tra oneri deducibili e oneri detraibili:

- oneri deducibili: sono le spese che possono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l'imposta dovuta per quell'anno di imposta. Con tali spese, pertanto, il contribuente diminuisce la base imponibile di calcolo, facendo abbassare il reddito e quindi l'imposta dovuta (es: fondi pensione, contributi colf e badanti);
- spese detraibili: sono quelle spese che possono essere detratte direttamente alle imposte da pagare, facendone così diminuire l'importo (es: spese mediche, spese per l'istruzione, spese di ristrutturazione)

Breve excursus sulle imposte sul reddito delle persone fisiche:

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo **IRPEF**, è un'imposta diretta, personale, progressiva e generale.

Generale: presupposto dell'imposta è il possesso di redditi.

È di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero nonché per i soggetti non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano.

È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi. È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe.

È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito.

Reddito complessivo lordo: somma di tutti i redditi, ad esclusione:

- dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (es: redditi di capitale in regime amministrato);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (non quelli destinati al mantenimento del coniuge i quali costituiscono reddito imponibile per il percipiente e oneri deducibili per chi li corrisponde);
- gli assegni familiari;
- le erogazioni e i contributi dati da comuni, regioni, stato.

Reddito complessivo netto o base imponibile: reddito lordo – oneri deducibili

Imposta lorda: Reddito netto * aliquote per scaglioni di reddito

scaglioni di reddito in €	aliquota	imposta dovuta
da **0** a **15.000**	23%	3.450 €
da **15.000,01** a **28.000**	27%	3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €
da **28.000,01** a **55.000**	38%	6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €
da **55.000,01** a **75.000**	41%	17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €
oltre **75.000**	43%	25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

Imposta netta: imposta lorda – oneri detraibili (comprese detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico)

No tax area: la *no tax area* è un valore di reddito al di sotto del quale la persona è esente da imposizione fiscale. Il reddito complessivo annuo di riferimento deve essere inferiore agli 8.000 euro. Cosa significa? L'imposta viene calcolata con l'aliquota del 23% ma per effetto delle detrazioni per lavoro dipendente non emergerà imposta a debito.

Un esempio numerico:

Un soggetto è titolare dei seguenti redditi:

Reddito lordo annuo di lavoro dipendente	€ 19.140,00
Reddito per abitazione principale e relative pertinenze	€ 478,00
Reddito complessivo (somma dei redditi)	**€ 19.618,00**

Deduzioni e detrazioni:

Deduzione per abitazione principale (qui andranno inseriti ad esempio eventuali versamenti a fondi pensione o contributi colf pagati)	€ 478,00
Reddito complessivo netto o base imponibili (differenza tra reddito complessivo lordo e oneri deducibili)	**€ 19.140,00**
Imposta lorda (15.000,00*23%+4.140,00*27%)	**€ 4.568,00**
Detrazione per figli / coniuge a carico	€ 759,00
Detrazione per lavoro dipendente	€ 1.378,00
Oneri detraibili sostenuti nel corso dell'anno (spese mediche, interessi passivi sul mutuo, polizza vita, spese istruzione figli)	€ 901,00
Imposta netta (imposta lorda – detrazioni)	**€ 1.530,00**
Ritenute operate nel corso dell'anno dal datore di lavoro	€ 2.432,00
Rimborso	€ 902,00

Il contribuente otterrà un rimborso dall'amministrazione finanziaria di € 902,00 dato dalla differenza tra le ritenute operate nel corso dell'anno dal datore di lavoro (€ 2.432) e l'imposta netta determinata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione da conservare e limiti temporali:

Vi è una distinzione tra 730 precompilato (e accettato in toto) e 730 modificato o redatto da un Caf o professionista.

Nel caso di 730 precompilato, se il contribuente lo accetta così com'è, senza correggerlo o integrarlo, viene escluso dal controllo formale del fisco. Cosa significa? Se nel riepilogo in dichiarazione sono stati precompilati alcuni acquisti di medicinali per i quali il contribuente non ritrova lo scontrino e il 730 viene accettato senza modifiche, i relativi benefici fiscali possono essere tranquillamente fruiti. Se, al contrario, si rende necessario integrare il 730 occorre conservare tutta la documentazione anche quella relativa a spese già inserite dall'amministrazione finanziaria.

Ad eccezione del caso particolare del 730 precompilato, la documentazione giustificativa della spesa dev'essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, il termine coincide con quello entro cui l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a richiederla in sede di controllo.

Quindi, per i dati inseriti nel 730/2018, il termine di conservazione è dunque fissato al 31 dicembre 2023; per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, in virtù del recupero decennale del bonus il termine è il 31 dicembre 2033.

Se il contribuente non è in grado di comprovare un onere riportato nel 730, gli uffici possono liquidare un minor rimborso, richiedere la restituzione di quanto ricevuto in eccedenza, applicare le sanzioni.

Consiglio: conservare sempre tutta la documentazione, anche nel caso di 730 precompilato.

Principali detrazioni previste dalla normativa vigente:

Recupero del 19% della spesa sostenuta:

- **spese mediche e per i farmaci** propri o dei familiari fiscalmente a carico
- spese per la frequenza nelle scuole dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, spese sostenute per la mensa e per lo scuolabus, rette per l'**università**
- interessi passivi per **mutuo sull'acquisto della prima casa**
- **spese veterinarie**
- canoni di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale

Recupero del 50/65% della spesa sostenuta:

- **lavori di ristrutturazione di immobili**
- acquisto di mobili ed elettrodomestici

Recupero del 36% della spesa sostenuta:

- sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esistenti ovvero realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Per ciascuna tipologia di spesa sono previste delle franchigie o dei limiti massimi di spesa.

Agevolazioni statali e regionali, come fare per ottenerle

Le agevolazioni e i contributi statali e regionali sono gestiti principalmente dall'assistente sociale del comune di appartenenza ovvero dall'ente erogatore il contributo, occorre pertanto rivolgersi a loro per presentare la domanda.

Documentazione da presentare per poter beneficiare di tali agevolazioni è il modello Isee.

Isee: cos'è e quando occorre / conviene compilarlo e a cosa serve

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente può essere richiesto da chiunque.

L'ISEE misura il reddito del nucleo familiare e i principali valori da indicare nello stesso sono:

- redditi prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare, sia quelli in Italia che quelli all'estero (del secondo anno precedente a quello di presentazione del modello)

- dati catastali del patrimonio immobiliare ed eventuale quota residua del debito del mutuo ovvero dati del contratto di locazione
- patrimonio mobiliare (giacenza al 31.12 e giacenza media dell'anno precedente a quello di presentazione del modello)
- dati relativi agli autoveicoli / motoveicoli.

Le principali ragioni per le quali può essere richiesto l'ISEE sono per fruire di:

- servizi socio sanitari domiciliari ovvero ricovero in strutture socio-sanitarie a prezzi ridotti
- esenzione ticket
- banco alimentare
- agevolazioni per servizi di pubblica utilità (luce, gas)
- riduzione spese di istruzione universitaria.

Per ciascuna misura di intervento sono previsti dei limiti diversi di reddito da verificare con ciascun ente erogatore.

Per la compilazione della dichiarazione ISEE può essere richiesta l'assistenza dei Caf.

PARTE III
I DIRITTI E I DOVERI DEI CONSUMATORI

Le clausole vessatorie

Quando il consumatore deve sottoscrivere un contratto, sia esso telefonico, energetico, di acquisto di beni di consumo, viene regolarmente invitato a compilare della modulistica, contenente i propri dati personale ed infine viene invitato ad apporre una serie di firme.

Sappiamo cosa firmiamo?

Il retro di questi moduli, solitamente, contiene una serie di clausole che non vengono mai portate con la dovuta profondità all'attenzione del consumatore.

Esse costituiscono le c.d. condizioni generali del contratto di adesione.

In sostanza, esse altro non sono che le clausole che regolano il rapporto contrattuale.

Come è noto, infatti, moltissimi atti della nostra quotidianità costituiscono nient'altro che un contratto (l'acquisto del pane, la spesa al supermercato, il pagamento del ticket del parcheggio, ecc.).

Nel caso dei contratti individuati nel primo paragrafo (con firma di moduli), le condizioni generali non sono determinate dalle parti a seguito di una trattativa individuale,ma unilateralmente predisposte da una delle parti, che la sottopone all'attenzione dell'altra.

In queste circostanze la legge offre delle garanzie alla parte contrattualmente "debole", individuata in colui che non partecipa alla stesura delle clausole. Egli di solito è il consumatore.

L'art. 1341 del Codice civile prevede che "*le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al*

momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".

Ciò significa che il consumatore deve essere informato dell'esistenza delle condizioni generali di contratto e del loro contenuto e che, solo successivamente, viene lui richiesto di sottoscrivere il contratto per accettazione di esse.

La firma che ci viene richiesta dal venditore, quindi, spesso riguarda l'accettazione delle condizioni di contratto.

Ma vi è di più.

Il secondo comma dell'art. 1341 Codice civile prevede una tutela maggiore dell'altro contraente nel caso in cui vi siano delle clausole fortemente limitative dei diritti di una parte. In altre parole, sono le clausole che determinano un forte squilibrio dei diritti di una delle parti. Esse sono definite come **clausole vessatorie**.

La legge prevede appunto all'art. 1341, II comma del codice civile come tali clausole siano da considerarsi nulle *ex lege* salvo il caso in cui non siano state preventivamente approvate per iscritto dalle parti.

Ciò significa che il modulo che viene sottoposto all'attenzione del consumatore debba prevedere la richiesta di una seconda firma nella quale si dà atto che il consumatore stesso ha preso espressamente visione delle specifiche clausole vessatorie e che, nonostante tali squilibri a suo danno, è disposto ad accettarne la vigenza.

Anche l'art. 33 del codice del consumo prevede una disciplina delle clausole vessatorie ("*Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*")

Si specifica infine che secondo la Cassazione **"***la clausola vessatoria può essere considerata valida SOLO se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta" (Cassazione n. 5733/2008, 26977/2007").*

È quindi molto importante prestare grande attenzione a quello che si firma all'atto della sottoscrizione di un contratto, in quanto "una firma in più" potrebbe avere importanti (e dolorose) conseguenze giuridiche.

Esempi di clausole vessatorie:

1. Clausola che stabilisce, in caso di controversia, un Foro di competenza territoriale diverso rispetto a quello di residenza del consumatore;

2. Clausola che esclude o limita il diritto del consumatore di agire nei confronti del professionista in caso di inadempimento contrattuale.

Il diritto di recesso

Il diritto di recesso, detto anche diritto di ripensamento, è uno strumento giuridico a tutela del consumatore che permette a quest'ultimo di decidere unilateralmente di risolvere un contratto con il venditore, restituendo il bene acquistato a fronte della restituzione del prezzo pagato.

È bene precisare sin da subito che il diritto di recesso **non si applica in tutte le circostanze**.

Esso è limitato ai soli casi espressamente previsti dalla legge, indicati nell'art. 52 del Codice del Consumo.

Preliminarmente, esso trova applicazione solo nel caso di contratti conclusi tra consumatore e professionista.
Ciò premesso, esso è applicabile solo nel caso di:

a. CONTRATTI A DISTANZA (Art. 45 comma 1 lett. g): qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'so esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

b. CONTRATTO NEGOZIATO FUORI DAI NEGOZI COMMERCIALI (Art. 45 comma 1 lett. h): concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore; concluso nei locali del professionista; durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista

   Non potrà quindi vantarsi diritto di recesso nel caso di acquisto di un bene effettuato dal consumatore direttamente presso un negozio (ad es.: il consumatore Tizio si reca presso un negozio di lavatrici e lì, dopo aver visionato la lavatrice modello X, decide di acquistarla). In questo caso si applica la formula c.d. visto e piaciuto.

   Se Tizio, invece acquisterà la lavatrice attraverso il sito web del venditore, potrà esercitare il diritto di recesso.

Termine entro il quale esercitarlo

La regola generale è che il diritto di recesso debba essere esercitato entro 14 giorni con decorrenza da:

- Nel caso di contatti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto
- Nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni
- Nel caso di beni multipli consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene (nel caso di lotti o pezzi multipli, dall'ultimo lotto o pezzo)
- Nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
- Nel caso di contratti per acqua, gas o elettricità (quando non messi in vendita in volume limitato o in quantità determinata) di teleriscaldamento o contenuto digitatale non fornito su supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

Nel caso di MANCATA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO NEL CONTRATTO (ART. 53 C.CONS.):

*… Il periodo di recesso termina **dodici mesi dopo** la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.*

Doveri del professionista

In caso di regolare esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, il **professionista** è tenuto a:

- Rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore (incluse le spese di consegna) entro 14 giorni da quanto ha avuto notizia del recesso. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso
- Il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari se il consumatore ha scelto un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerta dal professionista

- Salvo che abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con i riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver spedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Doveri del consumatore

In caso di regolare esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, il **consumatore** è tenuto a:

- Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare lui stesso i beni, il consumatore è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni da quando ha comunicato il recesso. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo oppure abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a suo carico.
- Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per la prova degli stessi.
- L'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore

IMPORTANTE: CONTRATTI ACCESSORI (ART. 58 C.Cons.)

In caso di diritto di recesso gli eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore (ad es.: contratto di acquisto bene di consumo e relativo finanziamento. Il recesso determina automaticamente la risoluzione anche del contratto di finanziamento).

ESEMPIO DI LETTERA DI RECESSO

Oggetto: Recesso dal contratto (o ordine o proposta) n. ..... del.....

Io sottoscritto _____ (codice fiscale:_____) con la presente Vi comunico che, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/05, intendo recedere dal contratto in oggetto.

Vi invito pertanto a restituirmi, senza ritardo e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, l'importo di euro ..... da me corrisposto in fase d'ordine a mezzo _____.

Provvederò quindi a restituirvi la merce ricevuta a mani presso _____.

Distinti saluti.

Firma

CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO

L'art. 59 del Codice del Consumo prevede l'esclusione del diritto di recesso in questi casi:

a) **i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista**;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) **la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati**;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) **i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione**. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Esempio: Tizia contatta via email il sarto Caio per acquistare un abito su misura. In questo caso non potrà esercitare il proprio diritto di recesso una volta ricevuto a mezzo corriere il bene presso la sua abitazione.

Il titolo esecutivo

Spesso i consumatori vengono contattati da Società di recupero crediti o vari Call Center i quali intimano loro, alcune volte in maniera molto aggressiva, di procedere all'immediato pagamento della fattura insoluta onde evitare imminenti azioni esecutive nei loro confronti, quali pignoramenti e/o sequestri dei loro beni.

È davvero possibile questo?

Bisogna innanzitutto specificare che per procedere ad una azione esecutiva, quale può essere un pignoramento, il creditore deve innanzitutto essere in possesso di un c.d. **titolo esecutivo**.

Esso è un documento che consente al creditore di poter promuovere un'azione esecutiva nei confronti del creditore.

La legge individua i titoli esecutivi in questi atti (art. 474 c.p.c.):

1) le **sentenze**, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le **cambiali**, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Per fare un esempio, è evidente quindi che se Tizio non paga la bolletta energetica della Società elettrica Beta che offre il servizio, Beta non potrà subito procedere a pignoramento nei confronti di Tizio ma prima dovrà procurarsi il titolo esecutivo stesso (con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia esso una sentenza o un decreto ingiuntivo) e, successivamente, notificare al debitore un atto di precetto.

Quando le società di recupero credito contattano i consumatori, asserendo di agire per il recupero di un presunto credito nei loro confronti, si consiglia al consumatore di seguire i seguenti step:

1. Verificare se effettivamente la fattura contestata è stata o meno pagata. In caso positivo, comunicare alla società che in data X si è provveduto al pagamento della fattura.

In caso di mancato pagamento:

a. Verificare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione

b. Se la pretesa creditoria è ancora fondata, valutare la possibile definizione con una proposta a saldo e stralcio o con una rateizzazione, onde evitare eventuali azioni giudiziarie finalizzate alla determinazione del titolo esecutivo sopra descritto.

I diritti del passeggero

La diffusione dei voli *low cost* ed il contestuale aumento dell'offerta di voli aerei cui ciascuno di noi può beneficiare a prezzi contenuti, hanno determinato negli ultimi quindici anni una ragguardevole espansione del traffico aereo e della possibilità, da parte di ciascun consumatore, di aggiungere ai classici mezzi di trasporto terrestri anche i mezzi di trasporto aerei.

Ma conosciamo i nostri diritti in materia di voli aerei?

Con il Regolamento CE n. 261/2004 l'Unione Europea è andata a disciplinare in maniera dettagliata la normativa sul traffico aereo.

Vediamo nel dettaglio come.

IL REGOLAMENTO CE N. 261/2004

Il Regolamento in oggetto istituisce una tutela comune dei cittadini in materia di voli aerei, ritardi, negato imbarco e relativa assistenza.

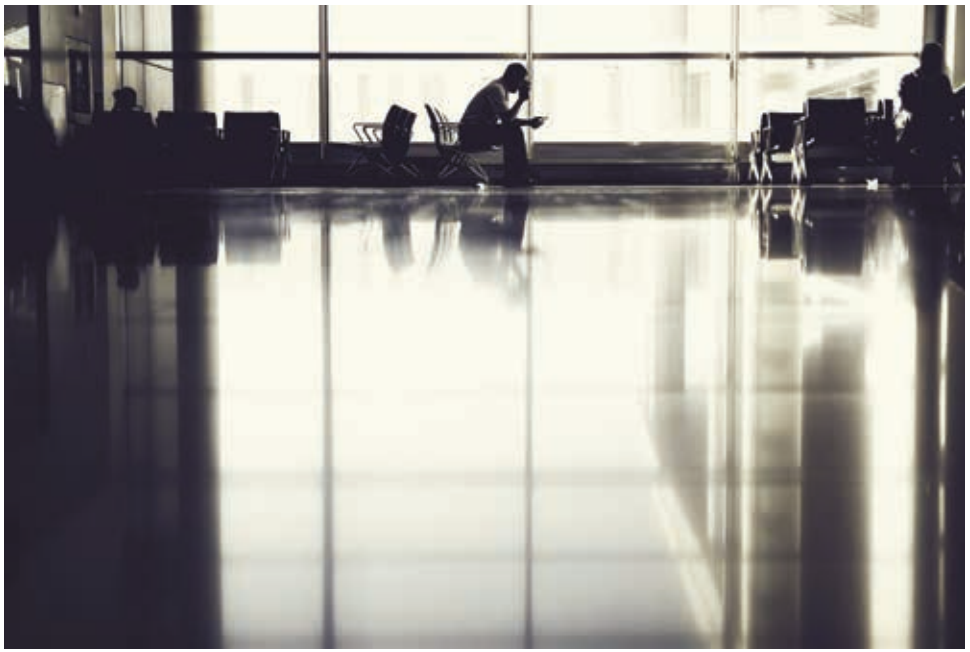

Esso si applica a

Tutti i voli (di linea o non di linea) in partenza da:

- un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera
- un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

NON si applica:

- a tutti i voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Vediamo ora i disagi più frequenti che possono interessare un passeggero:

NEGATO IMBARCO (art. 4): si verifica nel caso in cui un passeggero, in possesso di un valido biglietto e recatosi puntualmente al check-in, si veda rifiutare l'imbarco dal personale della Compagnia aerea.

Nel caso in cui vi sia *overbooking*, la legge prevede che la Compagnia aerea sia tenuta a seguire la seguente procedura:

1. fare un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione;
2. in caso di volontari insufficienti: il vettore può negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti;
3. è dovere della Compagnia aerea fornire l›adeguata assistenza ai passeggeri non imbarcati, nonché compensare gli stessi con un indennizzo.

L'assistenza (art. 9) consiste nel diritto di beneficare a titolo gratuito a:

- Pasti e bevande;
- Sistemazione in hotel se necessaria;
- Trasporto tra aeroporto e luogo di destinazione;
- n.2 chiamate telefoniche (o equivalenti)

CANCELLAZIONE DEL VOLO (art. 5) : si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla Compagnia aerea in una determinata data, viene successivamente cancellato dalla stessa.

In caso di cancellazione del volo al passeggero spettano i seguenti diritti:

1. l'assistenza del vettore di cui all'art. 8 del Regolamento;
2. pasti, bevande e due telefonate. Se necessario, anche l'alloggio in albergo ed il trasporto dall'aeroporto all'albergo e viceversa;
3. compensazione pecuniaria alle condizioni di seguito indicate.

In caso di cancellazione del volo, è opportuno, al fine di verificare la sussistenza del diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, comprendere in quale momento è stata comunicata la cancellazione del volo stesso.

La legge infatti prevede che, oltre all'assistenza di cui all'art. 9 del Regolamento, il passeggero abbia diritto alla corresponsione di una somma a titolo di compensazione pecuniaria, quantificata in base alla distanza complessiva del volo, salvo i casi in cuiil passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con preavviso:

- di almeno 2 settimane (esempio: Tizio ha il volo prenotato per il giorno 25 Marzo e viene informato il giorno 28 febbraio della cancellazione del volo);
- compreso tra 2 settimane e 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 2 ore e con ritardo sull'arrivo non superiore a 4 ore rispetto all'orario previsto per il volo cancellato (esempio: Tizio ha il volo prenotato per il giorno 25 Marzo alle ore 12.00 ed arrivo alle 16, ma viene informato solo il giorno 15 Marzo della cancellazione del volo. Tuttavia, la compagnia aerea gli offre un volo alternativo per il giorno 25 Marzo, con partenza ore 11 ed arrivo alle ore 19,30);

- inferiore a 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull'arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all'orario previsto per il volo cancellato (esempio: Tizio ha il volo prenotato per il giorno 25 Marzo alle ore 12.00 ed arrivo alle 16, ma viene informato solo il giorno 20 Marzo della cancellazione del volo. Tuttavia, la compagnia aerea gli offre un volo alternativo per il giorno 25 Marzo, con partenza ore 11.30 ed arrivo alle ore 17,10)

ATTENZIONE: Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 non opera in capo al vettore se questi può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute verificare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Ad esempio: circostanze atmosferiche, come una nevicata improvvisa che impedisce di intraprendere il volo in sicurezza.

L'onere della prova in questo caso spetta alla Compagnia aerea.

Quanto all'assistenza di cui al punto 1) di cui sopra, spettante al passeggero in caso di cancellazione del volo, il passeggereo stesso può scegliere tra le seguenti opzioni:

- il rimborso del prezzo pieno del biglietto entro sette giorni, nonché un volo di ritorno verso il punto iniziale non appena possibile;
- l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;

- l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

RITARDO DEL VOLO (art.6): si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla Compagnia aerea ad un determinato orario, parte ad un orario successivo rispetto a quello previsto.

In caso di ritardo di volo la legge europea prevede due casistiche:

a) il diritto a pasti e bevande e due telefonate previsto dall'art. 8 nel caso in cui il ritardo sia della seguente misura:

Ritardo > 2 ore per tratte fino a 1.500 km

Ritardo > 3 ore per tratte tra 1.500 e 3.500 km

Ritardo > 4 ore per altri casi

b) se il ritardo è superiore alle 5 ore, indipendentemente dalla lunghezza della tratta, il passeggero, oltre al diritto a pasti, bevande e due telefonate, ha anche diritto al rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile.

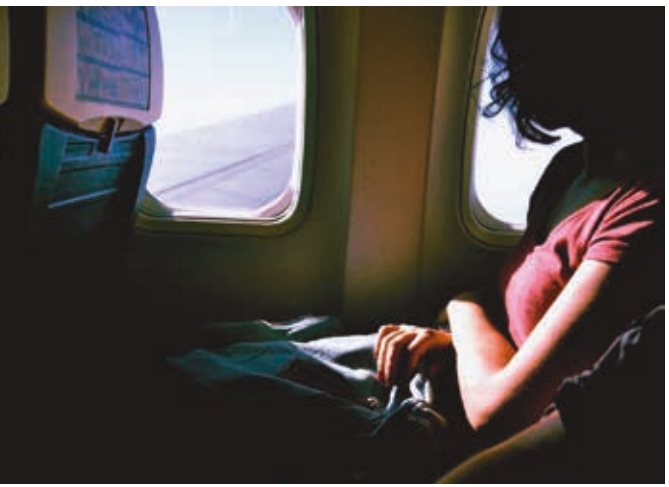

La normativa europea non prevede alcuna compensazione pecuniaria in caso di ritardo dei voli, come previsto nei casi di cancellazione o di negato imbarco.

Tuttavia, il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo è riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea dalla pronuncia dd. 19/11/2009, c.d. "Sturgeon".

Con tale sentenza è riconosciuta la compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di **ritardo del volo superiore alle 3 ore rispetto all'orario previsto**.

Quali sono gli importi di tale indennizzo?

a) € 250 per tratte inferiori o pari a 1.500 km;

b) € 400 per tratte tra 1.500 e 3.500 km;

c) € 600 per tratte diverse da sub 1) e 2).

L'articolo 7 del Regolamento, poi, prevede una riduzione del 50% della Compensazione pecuniaria nel caso in cui il volo alternativo comporti un ritardo nell'orario di arrivo NON SUPERIORE A:

i) Due ore per tratte sino a 1.500 km;

ii) Tre ore per tratte tra 1.500 e 3.500km;

iii) Quattro ore per altre tratte.

Il danno da vacanza rovinata

A seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del d. lgs. n. 79/2011 è stato normato nel nostro ordinamento il c.d. Danno da vacanza rovinata.

Esso costituisce una voce di danno non patrimoniale consistente nella perdita di un'occasione di relax da parte del viaggiatore.

Prima dell'entrata in vigore della normativa sopra menzionata, di origine europea, il danno da vacanza rovinata era stato riconosciuto dalla giurisprudenza come un danno non patrimoniale riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2059 c.c., e quindi, di difficile individuazione attesa la stringente disposizione di tale norma.

Con l'art. 47 del d.lgs. n. 79/2011 è stato formalmente normato il diritto del turista a richiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell'occasione perduta.

I requisiti di applicabilità del risarcimento del danno da vacanza rovinata sono i seguenti:

1. l'acquisto effettuato dal turista deve avere ad oggetto un pacchetto turistico. Esso è definito come la combinazione di almeno due di questi elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

   Esempio 1: Tizio acquista tramite il sito della compagnia aerea Alfa un volo aereo per Parigi: NON È PACCHETTO TURISTICO

   Esempio 2: Tizio acquista tramite il sito della compagnia aerea Alfa un volo aereo per Parigi e relativo hotel: È PACCHETTO TURISTICO

2. l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni deve essere di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Esso è una voce di danno NON PATRIMONIALE.

Pertanto, esso si concretizza nel danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Va quindi tenuto in considerazione sia il peggioramento della condizione dell'individuo che, tramite la vacanza, si aspetta di trascorrere un periodo di serenità e relax e, anche, il successivo peggioramento delle condizioni al rientro dalla vacanza stessa dovuto al mancato riposo precedentemente auspicato.

L'onere della prova in merito al corretto adempimento del contratto spetta al Tour Operator.

Attenzione ai Termini !!!

Il turista è tenuto a presentare tempestivo reclamo, comunque entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza.

In caso di omesso invio entro tale termine, si consiglia comunque di inviare un reclamo. In questo caso, infatti, il ritardo nella denuncia del fatto può comportare solo una riduzione del risarcimento per fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.).

La prescrizione del diritto al risarcimento per danno da vacanza rovinata è di 3 anni dal rientro del turista nel luogo di partenza.

Per i soli danni diversi da quelli alle persone, il termine è ridotto ad 1 anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.

Al danno da vacanza rovinata si aggiunge il diritto a richiedere il risarcimento del danno PATRIMONIALE subito dal turista, consistente nel pregiudizio economico subito a causa degli esborsi sostenuti.

Cenni sul sovraindebitamento

Con l'introduzione della legge n. 3/2012 il legislatore italiano ha deciso di inserire nel nostro ordinamento una disciplina finalizzata ad introdurre un nuovo sistema di estinzione delle obbligazioni da parte dei soggetti privati i quali potranno beneficiare di una serie di procedimenti che permettano loro di superare la propria situazione debitoria.

La legge prevede tre distinte procedure:

1) Accordo di ristrutturazione;

2) Piano del Consumatore;

3) Liquidazione del patrimonio

Tutte le summenzionate procedure sono procedure Volontarie, che possono quindi essere esclusivamente attivate su impulso del soggetto interessato e non, quindi, da soggetti terzi quali ad esempio i creditori.

Chi sono i soggetti che possono essere interessati da tali procedure?

Il soggetto deve essere un consumatore ovvero un altro soggetto non fallibile.

Consumatore: colui che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il consumatore, tuttavia, è escluso nei casi in cui sia soggetto a diverse procedure concorsuali o abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla procedura di sovraindebitamento o il suo piano precedentemente proposto sia stato annullato o revocato.

Per potervi accedere bisogna essere in stato di SOVRAINDEBITAMENTO.

Cosa significa essere in stato di sovraindebitamento?

È la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio. Situazione tale da determinare rilevanti difficoltà nell'adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di provvedervi.

Una volta analizzati i requisiti soggettivi ed oggettivi che permettono di valutare la proposizione di tale procedura, vediamo brevemente i tratti caratteristici di ciascuna.

a) ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

Può essere definito come "piccolo concordato" in cui si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se approvato da almeno il 60% dell'ammontare del debito (ha natura negoziale)

Con tale procedura il debitore presenta presso il Tribunale, con l'aiuto degli Organismi di composizione della crisi, un piano di soddisfazione dei relativi crediti verso i diversi creditori. Il Tribunale fissa un'udienza e dispone gli adempimenti, anche pubblicitari, ritenuti necessari. Se il piano viene approvato dal 60% dei creditori esso può essere omologato.

b) PIANO DEL CONSUMATORE

Trattasi di procedura attivabile esclusivamente dal consumatore.

Esso ha due caratteristiche principali:

1. Il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato, salvaguardando una somma sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo famigliare del privato in stato di Sovraindebitamento.
2. Non richiede l'approvazione dei creditori (a differenza dell'accordo di ristrutturazione).

Ecco in sintesi gli step previsti per il piano del consumatore:

1. Viene predisposto il piano;

2. Il Giudice verifica la sussistenza dei requisiti di legge e fissa udienza entro 60 giorni dal deposito del piano;

3. Il Giudice vaglia la validità del piano presentato;

4. L'omologa dello stesso, se ritenuta possibile, viene effettuata entro 6 mesi dal deposito.

Gli effetti che derivano dall'omologazione del piano constano nell'impossibilità da parte dei creditori con causa o titolo anteriore al piano di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore.

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La terza possibilità per il debitore è quella di chiedere al Tribunale di pagare il debito con la Liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se sussistono le condizioni, l'esdebitazione di quanto non pagato.

Affinché il debitore possa beneficiare dell'esdebitazione, è necessario che:

- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- non abbia ritardato o ostacolato lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non abbia subito condanne di cui all'art. 16;
- non aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti la domanda.

A chi rivolgersi?

Gli organi previsti dalla legge come legittimati ad agire in tali ambiti sono gli ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO con le seguenti finalità:

- Assistere il debitore durante l'elaborazione del piano di ristrutturazione o nella formulazione della proposta di accordo con i creditori;
- Verificare correttezza, veridicità e completezza dei dati e documenti forniti;
- Mettere in contatto il debitore con i creditori e l'Autorità Giudiziaria;
- Assolvere alle formalità pubblicitarie e alle funzioni di liquidatore, ove così disposto dal Giudice.

2018 © Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
Riproduzione vietata a fini commerciali
Realizzazione grafica: Cronaca Fvg s.a.s.
Stampa: Pixartprinting - Quarto d'Altino

Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia

www.federconsumatori-fvg.it *www.cittadinoconsumatore.it*

Federconsumatori FVG

SEDE LEGALE REGIONALE
Borgo Aquileia 3/B
33057 PALMANOVA (UD)
tel. 0432 935548
federconsumatori.fvg@gmail.com

SEDE OPERATIVA REGIONALE
Via Torino, 64
33100 UDINE
tel. 0432 935548
federconsumatori.fvg@gmail.com

SEDI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

TRIESTE
Via Matteotti, 3 (angolo via Manzoni)
34138 TRIESTE
tel. 040 773190
federconsumatori.ts@gmail.com

UDINE
Via Mantova, 108/B
33100 UDINE
tel. 0432 45673
federcud@tin.it

GORIZIA
Via XXV Aprile, 48
34074 MONFALCONE (GO)
tel. 0481 790434
federgo@libero.it

PORDENONE
Via San Valentino, 20/A
33170 PORDENONE
tel. 0434 247175
federconsumatoripn@gmail.com